NATURA E COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E RIORDINAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Art. 21

Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti

La pensione indiretta e di reversibilita' di cui agli articoli 18 e 19 e' determinata in base alle seguenti aliquote:

a) per il coniuge e i figli superstiti: 60 per cento per i superstite; 75 per cento per 2 superstiti; 90 per cento per 3 superstiti; 100 per cento per 4 o piu' superstiti.

b) per i genitori: 30 per cento per ciascuno di essi;

c) per i fratelli e le sorelle: 30 per cento per un fratello o una sorella; 60 per cento per due o piu' fratelli e sorelle. Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; e' comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o piu' superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono. Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione e' ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio
Estremi	Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Titolo	II — Trattamento pensionistico integrativo
Capo	II — Prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/natura-e-compiti-dell-ente-nazionale-di-assistenza-per-gli-agenti-e/art-21-aliquote-di-riduzione-della-pensione-ai-superstiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it